

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

trario, mi basta associarmi all'opinione espressa in proposito dalla vostra Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Umana non facendo alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 53 bis. Ne do nuovamente lettura:

« § 1. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono applicabili anche a colui che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei citati articoli per effetto di ubbriachezza.

« § 2. Nel caso previsto dall'articolo 60, se l'ubbriachezza sia abituale, la pena del reato è diminuita soltanto di un grado; e non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza fu contratta per facilitare l'esecuzione del reato, o per procurarsi una scusa. »

(È approvato.)

Il Ministero ha proposto, d'accordo colla Commissione, dopo l'articolo 58, un 58 bis.

Ne do lettura:

« L'ignoranza di uno stato di fatto da cui dipende la punibilità dell'azione, o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli può rispondere di reato colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa. »

Se nessuno domanda la parola...

BORTOLUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. L'articolo 58 bis proposto dal Ministero, d'accordo colla Commissione, è concepito in termini così vaghi che lasciano luogo ad incertezze e a dubbi. Io desidererei che la Commissione, o l'onorevole signor ministro, mi spiegasse il senso genuino di questa disposizione.

Comprendo che l'ignoranza di diritto non iscuola mai, e che questa regola non ha luogo per l'ignoranza di fatto. Ma i termini molto generici e vaghi, coi quali è formulato l'articolo mi lasciano in una certa inquietudine, tanto più se considero che facciamo un Codice che deve essere applicato col sistema dei giurati, ai quali si devono presentare le questioni in modo che non siano tratti in equivoco.

Ora io credo che con quest'articolo i proponenti abbiano voluto alludere all'ignoranza, per esempio di quei rapporti di parentela e simili, dalla violazione dei quali può nascere il delitto od essere approvato. Se in questo senso è stato formulato l'articolo, non avrei alcuna difficoltà, ma desidererei che la Commissione lo dichiarasse, perchè si avesse una norma certa nell'applicazione della legge.

Prego quindi la Commissione ed il guardasigilli di voler confermare con la loro autorevole parola se abbia afferrato il vero senso di questa disposizione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho alcuna difficoltà di fare le più esplicite dichiarazioni nel senso desiderato dall'onorevole Bortolucci. Esse però non possono riguardare soltanto l'ignoranza delle circostanze aggravanti, ma ben anche l'ignoranza di circostanze costitutive del reato. Addurrò un esempio fra i mille che si potrebbero immaginare.

Noi scriviamo nel Codice che il portar le armi senza autorizzazione della pubblica sicurezza è un reato. Ma se un amico m'incaricasse di portar meco nella mia valigia un pacco chiuso e suggellato, il quale contenesse delle armi, e si provasse che quando io lo accettai, ignorava ciò che si contenesse nel medesimo, niuno potrebbe ragionevolmente respingere la mia eccezione, quando venissi a provare che io non ho avuta mai l'intenzione di farmi portatore di armi, perchè ignorava assolutamente quella circostanza di fatto, la quale costituisce precisamente l'azione criminosa.

Dicasi lo stesso delle circostanze che possono aggravare la pena. Così taluno credendo di portare la mano feritrice sopra un estraneo, ferisce il proprio padre, ignorando però chi egli sia perchè forse non lo ha mai conosciuto. Niuno dirà costui reo di parricidio, anzichè di semplice omicidio.

Queste sono massime comuni, e così generalmente accettate, chè nulla si statuisce di nuovo, non si fa che codificare una regola notoria, che al più potrebbe esser superflua; regola stata sempre insegnata dalla scienza ed applicata nella pratica dei giudizi.

BORTOLUCCI. Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle spiegazioni che egli mi ha date, e che sono precisamente nel senso da me supposto.

PRESIDENTE. Ciò posto, possiamo passare alla votazione dell'articolo 58 bis, che rileggo:

« L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione, o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli può rispondere di reato colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa. »

(È approvato.)

Fu anche sospeso l'articolo 59, e la Commissione, d'accordo col Ministero, ora propone il seguente:

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con idonei atti esteriori che costituiscano il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti gli atti necessari a consumarlo, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato diminuita di due a tre gradi. »

BORTOLUCCI. Anche qui io farei una preghiera al-